

FOCUS

AGGIORNAMENTO AL FOCUS N. 2 DEL 29 OTTOBRE 2007

Disegno di legge n. 1817 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”

6

19 novembre 2007

*Direzione Segreteria dell’Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Settore studi documentazione e supporto giuridico
Aurelia Jannelli*

*A cura di:
Antonella Boffano*

*Realizzazione grafica:
Roberto Ozella*

1. Premessa

Il presente documento fa seguito al Focus n. 2 del 29 ottobre 2007, recante i contenuti principali del disegno di legge della Finanziaria per l'anno 2008, che prendeva in considerazione il testo di legge così come presentato al Senato.

Ad oggi è intervenuta una significativa novità in quanto **l'Aula del Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge Finanziaria per il 2008** nella giornata del **15 novembre 2007**.

I voti favorevoli sono stati 161, i contrari 157, nessuno astenuto.

La manovra finanziaria passa ora all'esame della Camera per la seconda lettura.

Per la lettura del **testo integrale della Finanziaria dopo l'approvazione da parte dell'Aula del Senato** (le modifiche sono evidenziate in colore rosso) si rinvia al seguente indirizzo¹:

http://www.ilsole24ore.com/fc?cmd=document&file=/art/SoleOnLine4/Speciali/2007/finanziaria2008/S_1817_aula_redazionale.doc?uuid=6cba9f52-9442-11dc-b0c6-00000e251029.

2. Cenni sul decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159

Quanto al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, si segnala che è stato approvato dal Senato in data 25 ottobre 2007 con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", ed è attualmente all'esame della V Commissione Bilancio della Camera.

L'iter può essere seguito al seguito al seguente indirizzo:

http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=3194.

Il testo approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera (C. 3194) è disponibile all'indirizzo: http://www.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0034580.pdf

Si ricorda nuovamente che la data ultima per la conversione del decreto legge è il 1° dicembre 2007.

¹ In data **2 novembre** 2007 la Commissione Bilancio ha concluso l'esame della manovra.

Per il testo redazionale aggiornato con gli emendamenti approvati dalla commissione Bilancio si rinvia a:

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2007/finanziaria2008/testo-legge-finanziaria-2008/testo-legge-finanziaria-2008.shtml?uuid=42b3f4d2-70f8-11dc-92ed-00000e25108c&DocRulesView=Liber0&area=apertura>.

Il testo, che contiene anche l'analisi comparativa fra il testo del disegno di legge e il testo approvato in commissione, è rinvenibile al sito:

http://194.185.200.102/II-Documen/Legge-Fina2/Atti-parla/Legge-Fina/1817-1818_REL-GEN.pdf.

E' inoltre interessante leggere il parere del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali sulla manovra finanziaria, al seguente indirizzo:

<http://www.governo.it/backoffice/allegati/37078-4421.pdf>.

3. Le principali novità approvate dal Senato sulla Finanziaria per l'anno 2008

Nelle pagine che seguono si sintetizzano² le novità principali che sono state confermate o modificate, rispetto alla trattazione in Commissione del disegno di legge, da parte dell'Aula del Senato³.

ART. 2 COMMI 1 e 2 - Ici, detrazione prima casa.

Il comma propone un'ulteriore riduzione Ici per abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro).

ART. 2 COMMI 4 e 5 - Affitti, detrazione in favore degli inquilini e dei giovani

Vengono proposte due nuove tipologie di detrazioni che decorrono dal periodo di imposta 2007. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro, se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro, e di 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi tre anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.

² Il commento agli articoli più significativi della finanziaria è tratto dal sito "Il Sole 24 Ore", al seguente indirizzo: <http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Speciali/2007/finanziaria2008/abc-finanziaria-2008/abc-finanziaria-2008.shtml?uid=405643ca-78a0-11dc-a339-00000e25108c&DocRulesView=Libero&area=apertura>.

³ Particolare rilievo assumono i seguenti articoli in quanto coinvolgono le amministrazioni pubbliche e, per quanto di nostro interesse:

art. 8, "indennità dei membri del Parlamento";

art. 74, "razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi";

art. 76, "contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche:auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili";

art. 85, comma 7 "consulenze";

art. 86, "disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche";

art. 91, "limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

art. 92, "contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle PP.AA.";

art. 93, "assunzioni di personale";

art. 95, "integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009";

art. 97, "copertura finanziaria ed entrata in vigore".

ART. 2 COMMI 10 e 11 - Deduzione prima casa.

Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

ART. 2 COMMI 12 e 14 - Ristrutturazioni edilizie.

E' prorogata al 31 dicembre 2010 la normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotta per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001, finanziaria per il 2002: prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

ART. 2 COMMA 15 - Riqualficazione energetica degli edifici.

Si prorogano le agevolazioni per la riqualficazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. La detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100mila euro.

ART. 3 COMMI 1 e 19 - Ires e Iva.

Gli interventi riguardano la disciplina del reddito d'impresa, la cui base di calcolo viene ampliata in contrapposizione all'abbattimento dell'aliquota nominale di tassazione delle società di capitali, degli enti commerciali e delle stabili organizzazioni in Italia di società estere, che passa dal 33 al 27,5 per cento. La disciplina di applicazione dell'Irap, analogamente a quanto fatto per l'Ires, si sostanzia in un allargamento della base imponibile delle imprese, accompagnato dalla riduzione generalizzata dell'aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento. È stata introdotta per gli imprenditori individuali la facoltà di optare, entro il 30 aprile 2008, per l'esclusione agevolata dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali utilizzati alla data del 30 novembre 2007, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva. L'Irap assume la natura di tributo proprio della Regione, con conseguente adozione a mezzo di legge regionale a decorrere dal 1° gennaio 2009. Modifiche alla disciplina dell'Iva di gruppo.

ART. 4 COMMI 1 e 21 - Contribuenti minimi e marginali.

E' previsto un nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti minimi. Sono interessate le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere, le seguenti caratteristiche: ricavi o compensi

non superiori a 30mila euro; assenza di cessioni all'importazione; assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori; spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro. Esclusione di soggetti che si avvalgono di regimi speciali, dei soggetti non residenti o che svolgono in via prevalente o esclusiva talune attività o di quelli che contestualmente partecipano a società o associazioni. Il regime fiscale naturale si basa su 4 elementi: esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità Iva sugli acquisti; non sottoposizione a Irap; applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota al 20% sulla differenza fra ricavi e costi valutati per cassa; esclusione dagli studi di settore.

ART. 4 COMMA 24 - Codice dell'amministrazione digitale.

Slitta al 31 dicembre 2008 la data a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

ART. 5 COMMA 41 - Fatturazione elettronica nella Pubblica amministrazione.

Si introduce una disposizione per giungere alla fatturazione elettronica nella Pubblica amministrazione. Un decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il ministero per le Riforme nella Pubblica amministrazione individuerà regole tecniche, linee guida per l'adeguamento delle procedure interne, eventuali deroghe e decorrenza del passaggio. Possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forme elettronica.

ART. 6 - Trasporto pubblico locale.

E' istituito un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008. Norme sul rinnovo del contratto di lavoro degli addetti al settore. Detrazione d'imposta dal reddito delle persone degli oneri sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti di trasporto. Dal 2008 sono disponibili 4 milioni di euro per il Ministero dei trasporti per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia europea.

ART. 6 bis - Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici.

L'articolo, introdotto dalla commissione Bilancio del Senato, prevede l'istituzione di un Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici nello stato di previsione del ministero dei Trasporti, con lo scopo di favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, già riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità. A disposizione 4 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010.

ART. 7 - Cinema.

Sono previsti incentivi fiscali per rilanciare l'industria cinematografica nazionale. *Bonus* all'investimento finalizzato alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografico. Per gli anni dal 2008 al 2010 viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40%, fino a un importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. Il beneficio spetta ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche esercenti attività di impresa, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo e associati in partecipazione. Chi ottiene il beneficio deve utilizzare l'80% delle risorse nel territorio nazionale. Prevista una incentivazione fiscale in favore di imprese di produzione esecutiva e di post produzione. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e nella distribuzione dei film.

ART. 7 ter - Assunzioni nell'ambito dei controlli antievasione.

Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli con obiettivi superiori a quelli già definiti per contrastare l'evasione tributaria.

ART. 8 - Indennità membri del Parlamento.

Per 5 anni dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008 non si applica all'indennità parlamentare il meccanismo di indicizzazione triennale del personale della magistratura.

ART. 8 bis - Taglio dei ministri.

A partire dal Governo successivo a quello in carica, riduzione a 12 dei ministri e a un massimo di 60 del numero totale dei componenti del Governo, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari. Inoltre la composizione del Governo deve essere in linea con il principio delle pari opportunità tra donne e uomini, stabilito dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione.

ART. 10 - Patto di stabilità interno degli enti locali.

Si prevedono modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali per il triennio 2008 - 2010, novellando il testo dei commi 676 e seguenti della legge finanziaria per il 2007. La disciplina conferma in larghissima parte quella vigente, incluse le categorie di enti locali sottoposti e conferma in particolare il saldo di bilancio (e non più le spese), come parametro di riferimento per il patto: il saldo viene calcolato in termini di competenza mista («saldo ibrido»). Previste nuove misure premiali per determinati enti «virtuosi». Diverse novità trovano riscontro nell'Accordo sul patto di stabilità interno firmato dal Governo e dai rappresentanti degli enti locali il 26 settembre 2007. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali e a ordinamento regionale o provinciale è estesa anche alle università non statali.

ART. 10 bis - Derivati sottoscritti dagli enti territoriali.

I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali devono basarsi sulla massima trasparenza contrattuale: devono essere redatti in base alle indicazioni che saranno specificate da un decreto del ministro dell'Economia, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia. Al ministero dell'Economia il compito di verificare la conformità dei contratti ai modelli del decreto. La Regione o l'ente locale sottoscrittore deve espressamente attestare di aver preso in considerazione i rischi e le caratteristiche dello strumento proposto. Il rispetto di queste regole rappresenta elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti.

ART. 11 - Consigli comunali e mancata approvazione del bilancio.

Sono confermate per il 2008 le disposizioni che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio.

ART. 12 - Enti locali.

Il ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere ai singoli enti locali i trasferimenti spettanti per l'anno 2008, già determinati nel bilancio dello Stato a legislazione vigente. Prorogate per il 2008 le misure di compartecipazione delle province al gettito Irpef corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente. Miglioramento dei saldi di finanza pubblica valutato in 20 milioni per gli anni 2008 e 2009, derivanti dalla soppressione dei commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 448/2001 e della correlata autorizzazione di spesa.

ART. 13 - Comunità montane.

Questa disposizione contiene misure per la razionalizzazione e il contenimento dei costi delle comunità montane.

ART. 14 - Costi di rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali.

Dalle prossime elezioni, sono ridotti i componenti degli organi degli enti locali e sono previste misure di razionalizzazione della spesa.

ART. 15 - Norme di indirizzo alle Regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni.

Sono previste misure di razionalizzazione organizzativa per ottenere utili economie di spesa. Previsti accorpamento e soppressione di enti, agenzie o organismi titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate a enti territoriali e contestuale riallocazione delle funzioni agli enti locali. Comuni e province devono provvedere alla soppressione di enti, agenzie e organismi con funzioni coincidenti a quelle svolte dagli enti locali. Affidata alle

Regioni la ridefinizione delle attività dei servizi di gestione di rifiuti e idrico, oggi svolti all'interno degli Ato.

ART. 18 - Piani di rientro regionali in materia sanitaria.

Dispone norme attuative degli accordi sottoscritti dallo Stato con le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia per il riequilibrio del deficit sanitario. Le Regioni interessate dovranno restituire allo Stato un importo complessivo di circa 9.100 milioni di euro con un piano di rientro in 30 anni. Le Regioni dovranno restituire anche gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato, con l'individuazione di specifiche entrate certe e vincolate a totale carico delle Regioni. Il Governo ha imposto nei singoli piani alle regioni il supporto di un *advisor* contabile per il potenziamento dei procedimenti amministrativi e contabili e la certificazione dei debiti pregressi; la ristrutturazione dei debiti e il supporto di un *advisor* finanziario.

ART. 29 quinquies - Osservatorio sulla trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari.

Per contrastare l'andamento anomalo dei prezzi e assicurare condizioni di trasparenza al mercato l'Osservatorio del ministero delle Politiche agricole verificherà la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari e renderà pubblici i dati rilevati.

ART. 38 - Imprese editrici e tv locali.

A decorrere dai contributi per il 2007 le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata: sempre a decorrere dalle domande relative al 2007 le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, compresi i sistemi via satellite, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40% dell'importo totale delle bollette, al netto dell'Iva. Il finanziamento previsto per le tv locali è integrato di 10 milioni di euro per il 2008.

ART. 41 – Internazionalizzazione del sistema economico italiano.

Riallocazione di somme pari a 14 milioni di euro, che la legge 56/2005 stanziava per la costituzione di sportelli unici all'estero, a un fondo di sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*. Assegnate anche nuove risorse al fondo istituito dalla legge 295/1973 per le attività di credito all'esportazione.

ART. 44 - Tutela del territorio e dell'ambiente.

Il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. Nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente sono istituiti i seguenti fondi: fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, con risorse per 40 milioni di euro l'anno dal 2008; fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di

rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro dal 2008. Prevista l'estensione del piano straordinario di telerilevamento. Fondi per istituire nuove aree protette marine e per la riqualificazione del territorio percorso dal fiume Po.

ART. 45 - Riforestazione e parchi urbani.

Presso il Ministero dell'Ambiente è istituito un fondo di 50 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO₂, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale. La somma di 2 milioni di euro l'anno, per sostenere azioni e politiche finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto, è destinata all'istituzione e alla gestione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

ART. 48 bis - Ticket sanitari.

Si prevede l'abolizione per il 2008 dei ticket sanitari da 10 euro sulle visite specialistiche e la diagnostica. La copertura è indicata in 834 milioni di euro.

ART. 49 - Beni culturali.

Disposizioni per un utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali.

ART. 50 - Scuola.

Stretta sui corsi sperimentali: per l'anno scolastico 2008/2009 per le istruzione liceale, l'attivazione di classi prime dei corsi sperimentali è subordinata alla congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con gli ordinamenti nazionali. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali del ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni. Negli istituti con ordini e sezioni di diverso tipo le classi prime di determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione. Limite al numero dei posti di docenti di sostegno: a decorrere dall'anno 2008/2009 non può superare il 25% del numero di sezioni e classi dell'organico di diritto dell'anno scolastico precedente. Incremento di 10mila unità del contingente di immissioni in ruolo già previste per il personale Ata. Nuova disciplina per il reclutamento del personale docente. Sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo per innalzare la qualità del servizio di istruzione e accrescere efficacia ed efficienza della spesa.

ART. 51 - Istruzione.

Dal 2008 l'articolo destina una quota parte fino al 15% dei fondi stanziati dalla Finanziaria per il 2007 a specifiche finalità dell'amministrazione della Pubblica istruzione: servizi istituzionali e generali dell'amministrazione della pubblica istruzione; attività di ricerca e

innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

ART. 53 bis - Class action.

Istituita e disciplinata l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, come strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, in linea con i principi della normativa comunitaria volti a innalzare i livelli di tutela.

ART. 59 - Previdenza complementare in favore dei dipendenti della Pubblica amministrazione.

Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della Pubblica amministrazione.

ART. 62 - Bonus prima occupazione.

Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per le stesse finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo determinato.

ART. 65 - Ammortizzatori sociali.

Proroga per il 2008 nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo) degli ammortizzatori sociali. Un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, potrà disporre, in deroga alla normativa, trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti da accordi in sede governativa. Possibilità di concedere anche per il 2008 nel limite di 45 milioni di euro il trattamento di integrazione salariale e il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo e alle imprese di vigilanza con più di 50 addetti. Rifianziata con 30 milioni di euro per il 2008 l'intervento di proroga di 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale (cessazione dell'attività dell'azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi). Permane anche per il 2008 l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti, con la conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge 223/1991, nel limite di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione.

ART. 67 - Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Modifiche alla legge 123/2007 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta delle modalità di finanziamento per la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi e il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico dell'Inail. In sostituzione dell'attuale sistema di finanziamento si stanziavano 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Il Fondo per il sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è incrementato di 2,5 milioni di euro l'anno nel 2008 e nel 2009 e di 10 milioni di euro dal 2010.

ART. 71 - Esclusione sociale negli spazi urbani.

Disposizioni per contrastare fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni che abitano in circoscrizioni o quartieri degradati della città attraverso la fruizione di agevolazioni fiscali e contributive alle piccole e alle microimprese che iniziano l'attività nelle zone franche urbane. Previsto l'esonero dal versamento di contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a favore dei lavoratori autonomi che svolgono attività all'interno della zona.

ART. 72 - Promozione dello sport.

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per lo sport di cittadinanza, per promuovere il diritto allo sport, con una dote di 20 milioni di euro per il 2008, di 35 milioni per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010. I fondi sono anche destinati alla costituzione e al funzionamento presso la Presidenza di un Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva. Rifinanziamento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale con 10 milioni di euro per il 2008 e adeguamento del contributo al Comitato italiano paraolimpico di un milione di euro l'anno dal 2008 al 2010.

ART. 74 - Acquisti di beni e servizi nella Pubblica amministrazione.

Prevede la razionalizzazione del sistema di acquisti di beni e servizi nella Pubblica amministrazione. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, escluse le scuole, le istituzioni educative e universitarie, devono inviare, entro il 28 febbraio per il 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al ministero dell'Economia un prospetto con i dati previsionali dei fabbisogni annuali di beni e servizi. Il ministero, tramite Consip, individuerà indicatori di spesa sostenibili, che saranno pubblicati sui siti del ministero dell'Economia e di Consip come modelli di comportamento secondo canoni di efficienza. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i responsabili degli uffici preposti all'acquisto di beni e servizi nella Pa trasmettono i dati sui programmi di acquisto agli uffici preposti al controllo di gestione.

ART. 76 - Auto blu, corrispondenza postale, telefonia e immobili.

A decorrere dal 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo nell'ambito della magistratura e delle amministrazioni civili dello Stato non potrà superare i 1.600 centimetri cubici. Dal computo sono escluse le autovetture utilizzate dai Vigili del fuoco e quelle usate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile. Migrazione dello scambio documentale tra posta ordinaria e posta raccomandata verso la posta elettronica certificata e firma digitale da parte della Pubblica amministrazione. Per i consumi telefonici migrazione verso i servizi Voip (Voce tramite protocollo internet): le pubbliche amministrazioni sono tenute dal 1° gennaio 2008 e, comunque, a partire dalla scadenza dei contratti relativi a servizi di fonia in corso, a utilizzare i servizi Voip. Al Cnipa i compiti di monitoraggio sull'utilizzo della posta elettronica e la migrazione verso Voip. Per il contenimento della spesa pubblica le amministrazioni pubbliche devono adottare piani triennali di razionalizzazione nell'utilizzo di dotazioni strumentali, autovetture di servizio, anche attraverso il ricorso a mezzi di trasporto cumulativo, dei beni a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Le amministrazioni dovranno segnalare al ministero dell'Economia i beni

immobili a uso abitativo o di servizio sui quali vantino diritti reali o dei quali abbiano a qualunque titolo disponibilità.

ART. 79 - Contenimento e razionalizzazione della spesa.

Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

ART. 81 - Uffici di diretta collaborazione.

Norma per circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione solo alle strutture poste alle dirette dipendenze di un vertice politico. Si limitano, così le amministrazioni pubbliche nella possibilità di istituire uffici di diretta collaborazione.

ART. 82 - Enti pubblici statali.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria 2008 saranno riordinati, trasformati, soppressi o messi in liquidazione enti e organismi pubblici statali e strutture amministrative pubbliche statali.

ART. 83 - Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali.

Piani per la riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali. Si punta a una riduzione non inferiore al 10% del valore del costo dei canoni di locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per il 2008 e a ulteriori riduzioni non inferiori al 7 e al 6% negli anni successivi.

ART. 84 - Otto per mille e cinque per mille.

Incrementata di 60 milioni di euro per il 2008 la quota destinata allo Stato dell'otto per mille. Rifinanziamento della misura del cinque per mille con un incremento di 150 milioni di euro (il finanziamento sale, dunque, da 250 a 400 milioni di euro). Per il 2008 viene riproposta la disciplina del 5 per mille Irpef, autorizzando una spesa massima di 100 milioni di euro.

ART. 85 - Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008 le amministrazioni pubbliche che detengono direttamente o indirettamente il controllo di società devono attivare iniziative per ridurre il numero dei componenti degli organi societari a 3 o a 5 membri, prevedere che i consigli di amministrazione siano costituiti da 3 componenti e che al presidente siano attribuite, senza compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato. Necessario anche sopprimere la carica di vicepresidente o prevedere che sia mantenuta come modalità di individuazione del sostituto del presidente senza compensi aggiuntivi; eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari e limitare la costituzione di comitati consultivi. Le società nella fornitura di beni e servizi devono attenersi ai parametri qualità prezzo indicati per le

Pubbliche amministrazioni da Consip. I contratti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione competente.

ART. 86 - Arbitrato per le Pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche.

L'articolo vieta alle Pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi per oggetto lavori, forniture e servizi o, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi. Il comma 5 aggiunto modifica il Codice dei contratti pubblici.

ART. 87 - Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche.

Tutte le amministrazioni pubbliche⁴ non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Sempre ammessa, invece, la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. Ammessa anche la partecipazione in tali società, previa autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata. Alle stesse amministrazioni è fatto obbligo cedere a terzi, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2008, le società e le partecipazioni vietate.

ART. 91 - Stipendi dei manager.

Il trattamento dei manager pubblici non può superare quello del primo presidente della cassazione. Il limite si applica a chi riceve a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate e per incarichi di qualsiasi natura nel territorio metropolitano. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il tetto non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera. Necessaria la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato dei destinatari del compenso e dell'importo (in caso di violazione l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario del compenso devono rimborsare, per danno erariale, una somma pari a 10 volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con Dpcm nel limite di 25 unità, per i più elevati livelli di responsabilità. Alla Banca d'Italia e alle autorità indipendenti queste norme si applicano limitatamente alle previsioni di pubblicità. Le disposizioni non si applicano ai contratti in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati o cariche di natura non privatistica o da rapporti di lavoro di natura non privatistica si procede a una decurtazione annuale del 25% per 4 anni.

⁴ Istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Aran e le Agenzie Dlgs 300/1999.

ART. 92 - Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle Pubbliche amministrazioni.

Viene ulteriormente limitato, dal 2008, il tetto di spesa consentito per il ricorso a personale a tempo determinato dal 40% al 15%, con una economia di circa 90 milioni di euro. Riduzione del 10% degli stanziamenti per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario del personale delle Pubbliche amministrazioni, con un risparmio stimato in 73 milioni di euro. Lavoro flessibile solo per fronteggiare esigenze stagionali e per periodi non superiore a 3 mesi.

ART. 93 - Assunzioni di personale.

Le assunzioni di personale autorizzate per il 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008. Le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale per la Pubblica amministrazione restano valide nei 3 anni successivi alla pubblicazione, con salvezza di termini di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Possibile effettuare assunzioni in deroga per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2008, a 120 milioni di euro per il 2009 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. La stabilizzazione dei precari nella Pubblica amministrazione è subordinata all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse quelle fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici (articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni), le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Prorogati al 31 dicembre 2007 i contratti di formazione e lavoro (comma 528 articolo 1 della Finanziaria 2007), se non convertiti entro il 31 dicembre 2007. Per i dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro a tempo parziale è previsto che la trasformazione in lavoro a tempo pieno possa avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti imposti dalle disposizioni in tema di assunzioni.

ART. 93-bis - Collocamento obbligatorio.

Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio sono estese agli orfani o, in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, o siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

ART. 94 - Mobilità del personale della Pubblica amministrazione.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica e il ministero dell'Economia, ragioneria generale dello Stato, possono autorizzare nel biennio 2008-2009 la stipula di accordi di mobilità intercompartimentale, per la ricollocazione del personale in esubero presso uffici che presentino vacanze in organico. Demandati ad accordi di mobilità la definizione di modalità e criteri dei trasferimenti e degli eventuali

percorsi di formazione. Possibili trasferimenti temporanei di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazione di esubero. Possibile la mobilità di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento, che viene iscritto in un ruolo speciale a esaurimento. Per agevolare le procedure di mobilità istituzione di una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro fra domanda e offerta di mobilità.

ART. 95 - Risorse rinnovi contrattuali.

Disposizioni in materia di oneri contrattuali per i bienni 2006-2007 e 2008-2009. Integrazione delle risorse legate a rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009. Si provvede, per il biennio 2006-2007 a dare attuazione a intese e accordi fra Governo e parti sociali in materia di pubblico impiego. La disposizione interessa rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali, il personale docente della scuola, il personale delle amministrazioni statali non contrattualizzato, il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, i Vigili del fuoco. Altre disposizioni disciplinano le modalità di estensione dei benefici al restante personale delle amministrazioni pubbliche.

ART. 97 - Copertura finanziaria ed entrata in vigore.

La norma prevede la copertura delle disposizioni contenute nella Finanziaria. L'entrata in vigore del provvedimento è fissato al 1° gennaio 2008.